

COMUNE DI PONTERANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

Allegato A) al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

**CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI
CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 17 DEL
REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 3
APRILE 2008 E AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE N. 4 DEL 28 GENNAIO 2009.**

Art. 1

Oggetto finalità ambito applicativo

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale a soggetti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione dei contratti d'opera per attività che debbano essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi e con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, in correlazione a quanto previsto ai sensi dall'art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e all'art. 32 della L. 248/2006 "contratti di collaborazione", nonché art. 3 comma 56 della Legge 244/2007.
2. I contratti di lavoro autonomo si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti e degli articoli 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione.
3. Gli incarichi di lavoro autonomo si articolano nelle seguenti tipologie:
 - a) incarichi di studio e pareri afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'amministrazione, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'amministrazione e sarà da questa utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio, delle analisi e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di approfondimento relative a determinate materie e i relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'amministrazione;
 - c) altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'amministrazione;
4. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra committente e contraente ed il compenso pattuito, secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento.
5. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione al committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa, e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.

Art. 2

Esclusioni

1. Restano esclusi dalle presenti disposizioni:
 - gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento,

- comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità e ai membri di commissione di gara e di concorso;
- gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché dei componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;
 - gli incarichi professionali e gli incarichi correlati alla progettazione di lavori di opere pubbliche per i quali si rinvia alla disciplina di cui al D.Lgs. 163/06;
 - le prestazioni di servizi obbligatori per legge in mancanza di uffici a ciò deputati.
2. Gli incarichi non potranno includere la rappresentanza dell'Amministrazione o altre funzioni che l'ordinamento prevede come prerogativa di soggetti a esso legati da vincolo di subordinazione.

Art. 3 Programma Annuale

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008 il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato annualmente nel bilancio preventivo.

Art. 4 Affidamento di incarichi

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili di Settore titolari del relativo budget di spesa, in coerenza con gli indirizzi generali di governo e nei limiti posti dal Bilancio di previsione.
2. Gli incarichi non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'amministrazione per lo svolgimento di funzioni ordinarie dell'ente e solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge e previste dal programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dall'art. 42 del D.lgs 267/2000.

Art. 5 Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

1. Il conferimento di incarichi deve avvenire in presenza dei seguenti presupposti:
 - l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali dell'ente e deve essere tale che per la sua realizzazione sia richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
 - il Responsabile deve aver operato una ricognizione preventiva al fine di accertare l'inesistenza, all'interno dell'organizzazione, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse

umane disponibili, l'avvenuta verifica di tale circostanza dovrà essere specificata nella determinazione dirigenziale di conferimento dell'incarico;

- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata. Sono vietate le collaborazioni per lo svolgimento delle funzioni ordinarie dell'ente;
- gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 6, salvo quanto previsto ai commi 3,4 e 5 dell' art. 6.

2. E' possibile stipulare contratti di collaborazione autonoma, solo con riferimento alle attività istituzionali dell'Ente stabilite dalla Legge e previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 267/2000;
3. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzazione di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile che ha stipulato i contratti;

Art. 6

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti dal Responsabile del settore interessato tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. Il Responsabile del Settore predispose un apposito avviso di selezione da pubblicare sul sito internet dell'amministrazione per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:
 - i contenuti della collaborazione richiesta;
 - i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richieste per la partecipazione alla selezione;
 - il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 - i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicate nelle domande di partecipazione alla selezione, le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
 - le modalità di realizzazione dell'incarico;
 - il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - il compenso complessivo previsto.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b. godere dei diritti civili e politici;
 - c. non aver condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d. non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
3. Per prestazioni di importo inferiore a euro 5.000,00, l'incarico professionale può essere conferito direttamente dal Responsabile del Settore a soggetto ritenuto idoneo sulla base di

una verifica dei requisiti professionali posseduti, senza l'espletamento della procedura comparativa;

4. Per prestazioni di importo tra € 5.000,00 e € 10.000,00, l'incarico professionale può essere conferito a seguito di un'apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 2, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari.
5. In assenza di candidati alla procedura di selezione, l'incarico potrà essere affidato sulla base di quanto previsto all'art. 125 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006” “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”, nel modo seguente:
 - per incarichi di importo fino a € 20.000,00 anche con affidamento diretto, previa verifica delle capacità del soggetto incaricato;
 - per incarichi di importo da € 20.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 125, nono comma, del D.Lgs. 163/2006, l'affidamento deve avvenire mediante consultazione di almeno 5 soggetti idonei, se esistenti.
6. Nel caso di incarichi affidati a dipendenti di Amministrazioni pubbliche è comunque necessario acquisire apposita autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza. Per detti incarichi devono essere osservate le disposizione di cui all'art. 53 del d.lgs. 165/2001.

Art. 7

Disciplinare di incarico

1. Il Responsabile del Settore formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico contiene i seguenti elementi:
 - le generalità del contraente;
 - la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
 - il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
 - il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - l'oggetto della prestazione professionale;
 - le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
 - le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
 - la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità delle loro applicazioni;
 - la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - il foro competente in caso di controversie.
3. Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'amministrazione.

4. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico.
5. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.
6. Il Responsabile del settore interessato, provvede a dare, se necessario, in ordine al conferimento di incarico nonché della relativa cessazione, tempestiva comunicazione al competente "Centro per l'Impiego della Provincia, mediante documentazione avente data certa di trasmissione.

Art. 8

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile del settore competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata da stati di avanzamento ed accerta, altresì, il buon esito mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non soddisfacenti, il Responsabile competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, se ritenute utili, può proporre la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Art. 9

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 409, n. 3 c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Responsabile competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate ad un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile competente.

Art. 10

Pubblicizzazione degli incarichi

1. L'Amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento, mediante formazione e pubblicizzazione di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si avvale. Gli elenchi, messi a disposizione del pubblico per via telematica sul sito internet comunale, contengono per ogni incarico: i riferimenti identificativi del consulente o del

collaboratore cui lo stesso è stato conferito, il relativo provvedimento, l'oggetto, la durata ed il compenso.

2. L'efficacia dei contratti di cui al presente regolamento è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

Art. 11

Controlli dell'organo di revisione e della corte dei conti

1. Gli atti di spesa per gli incarichi conferiti di cui al presente regolamento, sono trasmessi all'organo di revisione dell'ente. Quelli di importo superiore a € 5.000,00 devono essere trasmessi alla Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima.

Art. 12

Norma finale

1. Il presente regolamento costituisce integrazione del Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
2. Ai sensi dell'art.3 comma 57 della L. 244/2007 va trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua adozione o da eventuali modifiche ed integrazioni.